



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino

ORDINE di SERVIZIO n. 12/2012
IV Aggiornamento

Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazione torino.it – Area Personale e Autoscuole.

Torino, 25/06/2015

Oggetto: Decreto Ministeriale 17 maggio 1995 n. 317 come recentemente modificato dal D.M. 12 marzo 2015 n. 46.

Parco veicolare delle Autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica.

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato la Circolare prot. n. 11502 del 14/05/2015 per mezzo della quale vengono ribadite tutte le principali novità introdotte dal DM n. 46/2015.

Si invitano pertanto tutti i titolari di Autoscuole e di Centri di Istruzione Automobilistica ad approfondire i contenuti della Circolare prima citata nonché del DM 317/1995 come appunto modificato dal DM 46/2015.

Si rammenta che tra le principali novità che entreranno **in vigore dal 1° luglio 2015** figurano le seguenti:

- Per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, D1 e D1E potranno essere utilizzati veicoli messi a disposizione da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

- I veicoli di cui sopra dovranno essere muniti di doppi comandi.

- Gli unici veicoli sui quali si potranno svolgere le esercitazioni e gli esami di guida senza obbligo dei doppi comandi (anche per i candidati privatisti) saranno quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché le categorie speciali.

- I candidati al conseguimento della patente di cat. AM, A1, A2 e A iscritti ad una Autoscuola, non potranno utilizzare un veicolo di loro proprietà né tanto meno messo a disposizione da terzi. Potrà quindi essere utilizzato solo ed esclusivamente un veicolo di proprietà dell'Autoscuola o messo a disposizione dal Consorzio cui quest'ultima aderisce. Si rammenta che nel caso in cui l'Autoscuola faccia capo ad una società (snc, srl, sas, etc.) il veicolo utilizzato per l'esame non può appartenere ad una persona fisica ancorché quest'ultima sia legale rappresentante o socio della società medesima.

- Nel caso in cui un'Autoscuola od un Centro di istruzione Automobilistica intenda svolgere un corso di qualificazione iniziale CQC che preveda l'utilizzo di un veicolo della cat. C1, C1E, D1 o D1E e non abbia tali veicoli nel proprio parco veicolare, oltre alla comunicazione di avvio dovrà presentare un atto con il quale il proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o il venditore con patto di riservato dominio concede la disponibilità del veicolo di cui trattasi.

Con l'occasione si riepilogano le caratteristiche dei veicoli utilizzabili per l'esame pratico di guida per il conseguimento della patente di cat. **A1- A2 – A:**

categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, avente potenza nominale massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;

categoria A2: motociclo senza sidecar, avente potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg

categoria A: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata di almeno 600 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima, potenza di almeno 40 kW e massa a vuoto anche inferiore a 180 kg.

I veicoli:

- possono essere dotati di **cavalletto centrale o laterale**;
- possono essere muniti di **cambio di velocità automatico o manuale** (in tale caso, tuttavia, sulla patente verrà apposta la limitazione del codice UE armonizzato 78);
- non possono essere muniti di **due ruote anteriori** e devono essere muniti di **indicatori di direzione**.

Si rammenta altresì che i veicoli utilizzati per il conseguimento della patente di cat. B1 e quelli a tre o quattro ruote utilizzati per il conseguimento della patente di cat. AM, devono essere obbligatoriamente muniti di retromarcia.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Il Capo Area 4
Dr. Marco Antonio Romeo

f.to Il Direttore
dr. ing. Attilio Rabbone